

Via concilii

Il decreto *Haec sancta* e il conciliarismo del concilio di Costanza

Jürgen Miethke

Via Concilii. The *Haec sancta* Decree and the Conciliarism of the Council of Constance

The aim of the article is not to give a new definition of conciliarism – which is usually considered as the ‘product’ of the council of Constance – with the intention of legitimizing or not its declarations. The purpose is instead to better understand the most famous Council’s decree, *Haec sancta* (1415, April 05th), by telling the dramatic development of the negotiations during the council’s first months of activity. Starting with a short recapitulation of the historical background (i.e. the medieval idea of the council as a representation of all the faithful members of the church and of the steps that the councils during the history of the church made, therefore becoming a constitutive part of the church) the article gives a comprehensive oversight of the single steps of confrontation between the pope and the attendants in Constance. The flight of John XXII and the reactions of the Council explain both the plausibility of the measures taken and the late consensus of the overwhelming majority in the Council’s debates.

Keywords: Conciliarism, Decree *Haec sancta*, Church Reform in 15th Century

* Con questo contributo, in origine una relazione presentata il 7 novembre 2015 alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, non voglio in alcun modo cacciare di frodo nel giardino dei teologi di entrambe le confessioni oppure tentare una valutazione teologica del ‘conciliarismo’ di taglio fondamentale-sistematico. La mia unica intenzione è di rendere comprensibile, con i mezzi dello storico, la nascita del decreto conciliare *Haec sancta* seguendo cronologicamente il corso delle decisioni. Rimando a ulteriore bibliografia secondo una scelta rigorosa, soprattutto perché è disponibile un nuovo e brillante saggio bibliografico: H. Müller, *Die kirchliche Krise des Spätmittelalters, Schisma, Konziliarismus und Konzilien*, (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 90) München 2012, al quale fare riferimento generale. Ringrazio il dott. Patrizio Foresta della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la traduzione in italiano del mio dattiloscritto tedesco.

Il 16 febbraio 2015 la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ha pubblicato un articolo dello storico della chiesa cattolico Hubert Wolf sugli sforzi di papa Francesco per riformare la chiesa «nel capo e nelle membra». Nell'articolo Wolf consiglia apertamente al pontefice di trasformare la sua solitaria potestà deliberativa, che rende il capo supremo della chiesa cattolica l'ultimo dei principi assoluti in Europa, nel senso di una prassi di governo moderna, sorretta da un'istituzione consultiva e da una responsabilità di tipo ministeriale:

Auch ökumenische Konzilien [können] ein Gegengewicht zur Allmacht des Papstes und seiner Kurie darstellen. Sie bieten die Möglichkeit, Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen. Schon durch ihren Ereignischarakter bildeten sie oft einen Gegenpol zum Bürokratismus der Kurie und sorgten für frischen Wind. So war nach vier Jahrzehnten mit zwei und mehr Päpsten im Großen Abendländischen Schisma schließlich nur das Konzil von Konstanz (1414-1418) in der Lage, die Kirchenspaltung durch eine Absetzung der Päpste und die Wahl eines allgemein anerkannten Pontifex zu beenden. Dazu musste das Konzil aber über dem Papst stehen.

Mentre alcuni teologi cattolici rimproverano al concilio il suo 'conciliarismo', ovvero il peso sbagliato e deformante che il concilio avrebbe assunto nei confronti del papa, nel caso di Wolf uno storico della chiesa cattolico raccomanda al papa il concilio come strumento per una riforma della curia e della chiesa, e in ciò richiamandosi espressamente al concilio di Costanza¹. Mia intenzione è riferire cosa accadde allora a Costanza, senza una presa di posizione previa sul valore, il peso e legittimità delle soluzioni trovate allora. La successione degli eventi e la loro dinamica drammatica parlano da soli. Se così facendo ne diverranno visibili i motivi di fondo, ciò ci potrà anche insegnare come comprenderne meglio il significato.

Naturalmente posso parlare del concilio sul lago di Costanza solo facendo una scelta tassativa. Qui mi occuperò esclusivamente di due questioni introduttive e del problema principale: 1. Il concilio come rappresentanza dei fedeli; 2. Il concilio come organo costituzionale della chiesa; 3. La soluzione della crisi ecclesiastica; 3.1 Vie d'uscita

¹ Si percepiscono toni simili anche nel suo scritto polemico: H. Wolf, *Krypta, Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte*, München 2015, *passim* (su Costanza soprattutto 79-87).

dallo scisma; 3.2 La *via concilii*; 3.3 Il *Pisanum*; 4. Le decisioni del concilio di Costanza; 4.1 L'inizio delle trattative; 4.2 *Haec sancta*; 5. Valutazione.

1. Il concilio come rappresentanza dei fedeli

Cos'è, cos'era un concilio nel tardo Medioevo? Nella prima parte del *Dialogus*, scritto da Guglielmo di Occam alla corte di Ludovico il Bavaro al più tardi nel 1334, ottant'anni prima dell'inizio del concilio di Costanza, uno «studente» chiede al suo «maestro» se principi, re, l'imperatore e «altri laici» possano partecipare a un «concilio generale» della chiesa. Il «maestro» risponde in modo elusivo: non si può chiamare ogni assemblea, che sia convocata dal papa e che si riunisca sotto l'autorità papale, un «concilio generale», altrimenti, per esempio, sarebbe un tale concilio anche ogni seduta del concistoro², vale a dire la seduta nella quale in papa riuniva regolarmente (circa tre volte a settimana) i suoi cardinali, per trattare con loro gli affari dell'orbe ecclesiastico. In questo modo, Occam rifiuta la dottrina secondo la quale un «concilio generale» si potrebbe riconoscere dal fatto di essere stato convocato dal papa e di riunirsi sotto la sua presidenza. Scrive poi Occam: «Illa igitur congregatio esset concilium generale reputanda, in qua diverse persone gerentes auctoritatem et vicem universarum partium totius christianitatis ad tractandum de communi bono rite conveniunt»³.

La personificazione della chiesa universale da parte del papa, quindi, non basta per considerare un'assemblea come personificazio-

² Sul concetto R. Frassek, *Konsistorium*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, 2. Auflage, Bd. 3 [Lieferung 17] (2013), coll. 121-128; Thomas Michael Krüger ne ha mostrato il funzionamento e i risultati sulla base degli atti concistoriali: *Konsistorialurkunden in der päpstlichen Herrschaftspraxis, Kontinuität und Wandel nach dem Basler Konzil*, in *Nach dem Basler Konzil, Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450-1475)*, hrsg. von J. Dendorfer, C. Märtl, (Pluralisierung und Autorität, 13) Münster 2008, 357-383.

³ Guillelmus Ockham, *Dialogus* I.5.85, Lyon (Johannes Trechsel) 1494 [Reprint London 1962], fol. 97^{rb-va}, poi in M.H. Goldast, *Monarchia Sacri Romani Imperii*, Bd. 2, Frankfurt am Main 1618 [Reprint Graz 1960], qui 603: «Illa igitur congregatio esset concilium generale reputanda, in qua diverse persone gerentes auctoritatem et vicem universarum partium totius *christianitatis ad tractandum de communi bono rite conveniunt». [**christianitatis* per *sanitatis* nelle stampe che seguono il Ms. Paris, BNF lat. 15581, fol. 184^{vb}; si veda anche la *Draft Edition* del *Dialogus*, VI da parte di George Knysh (su internet alla homepage della British Academy)].

ne della chiesa universale. Piuttosto, è necessario che: 1. il concilio riunisca, come rappresentanza dei diversi membri della totalità, una maggioranza dei rappresentanti. Le diverse parti della totalità si devono rispecchiare in una maggioranza delle teste; 2. questi rappresentanti devono essere convocati correttamente (*rite*) e infine 3. trattare affari che riguardino il bene comune.

Questa definizione strutturale del concilio divenne famosa. La ripresero teologi parigini e giuristi italiani. L'idea aveva anche dei riferimenti tra i canonisti, che da lungo tempo erano d'accordo sul fatto che una proposizione precisa del *Corpus iuris civilis* riguardasse anche i concili: *Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet* [«Ciò che tocca tutti deve essere approvato da tutti»]; lo aveva affermato una legge dell'imperatore Giustiniano del 531 per regolamentare la gestione patrimoniale comune da parte di una pluralità di tutori legali nell'interesse del pupillo⁴. La legge riguardava dei rapporti contrattuali di natura privatistica, e non aveva nulla a che fare con la rappresentanza politica. Tuttavia, il Medioevo la lesse in modo differente. Il principio *Quod omnes tangit* (come si diceva accorciandolo) divenne già nel XIII secolo un argomento diffusissimo quando si trattava di ponderare consenso e ubbidienza, di fondare delle pretese di partecipazione e imporre diritti di cooperazione contro competenze potestative esclusive. Nel 1298, papa Bonifacio VIII incluse la massima tra le *regulae iuris* del *Liber sextus*⁵. Da questo punto in poi chiunque in Europa vi si poteva richiamare⁶. Che l'essere coinvolto insieme ad altri comportasse una pretesa giuridica alla partecipazione sembra

⁴ *Codex* 5.59.5.2 [legge di Giustiniano dell'anno 531].

⁵ VI 5.12.29 [*Corpus Iuris Canonici*, Bd. II: *Decretalium collectiones*, ed. E. Friedberg, [Leipzig 1881] ristampa Graz 1955, col. 1122].

⁶ Sul tema prolifera una selva di contributi; cfr. soprattutto G. Post, *A Romano-Canonical Maxim 'Quod omnes tangit' in Bracton* [1946], ora (rielaborato) in: G. Post, *Studies in Medieval Legal Thought*, Princeton, NJ, 2008, 163-238; Y. Congar, *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet* [1958], ora in: Id., *Droit ancien et structures ecclésiastiques*, London 1982, n. III; A. Marongiu, *Il principio della partecipazione e del consenso, "Quod omnes tangit" nel XIV secolo* [1961], ora in: A. Marongiu, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta*, Milano 1979, 225-279; cfr. già O. von Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. III, Berlin 1881 [ristampa Graz 1954], 466-475, 633-635. Sul suo impiego nella teoria conciliare di Guglielmo Durante il Giovane († c.1330) si veda C. Fasolt, *Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet, The Words and the Meaning* [1991], ora in: Id., *Past Sense*, Leiden-Boston 2014, 222-257; sul tema anche Id., *Council and Hierarchy, The Political Thought of William Durant the Younger*, Cambridge, U.K., 1991, 163-165.

dare voce, allora come oggi, a un'aspettativa evidente⁷. Non si trattava sempre e subito di poter decidere insieme, ma solo, all'inizio, di partecipare alla consultazione. Attraverso questa *regula iuris* furono reclamate e spesso imposte la consultazione e discussione comune nella «concezione consensuale del potere» del Medioevo⁸.

2. Il concilio come organo costituzionale della chiesa

La massima *Quod omnes tangit* fu presto associata, nella chiesa, alle riunioni sinodali. Fin dalla comunità primitiva la riflessione sui principi della vita comune nella chiesa aveva reso i sinodi un importante strumento dell'agire comune della chiesa stessa⁹. Come può la chiesa in quanto tale decidere qualcosa? Devono cooperare tutti o bastano forse quei due o tre che, riuniti «nel nome del Signore» (Mt 18, 20), prendono decisioni secondo la sua promessa e con la sua assistenza? Tutto ciò offriva materia per numerose discussioni.

Lo sforzo comune dei capi e delle assemblee delle comunità fa parte dello strato primitivo della costituzione ecclesiastica. Al cosiddetto concilio degli apostoli di Gerusalemme questi ultimi e gli anziani regolarono, nel corso della discussione con Paolo e Barnaba, le questioni controverse della missione ai pagani e agli ebrei e provvidero, con una colletta nei territori di missione, al sostegno della chiesa madre di Gerusalemme. Dalla fine del II secolo è conservata testimonianza di sinodi che cercarono e, in modo parzialmente contraddittorio, trovarono linee guida per la disciplina, il culto e la dottrina. Dalla svolta costantiniana in poi, che rese il cristianesimo la religione imperiale, gli imperatori tentarono di usare i sinodi ecclesiastici a favore dell'integrazione dell'impero. Essi riunirono i rappresentanti della

⁷ Si veda p. es. B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory*, Cambridge, U.K. [1955], new enlarged edition Leiden-Boston 1998³, 49s.; E.H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, NJ, 1957, 361s.

⁸ B. Schneidmüller, *Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter*, in *Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit: Festschrift für Peter Moraw*, hrsg. von P.-J. Heinig, S. Jahns, u.a., Berlin 2000, 53-87; B. Stollberg-Rilinger, *Des Kaisers alte Kleider, Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches*, München 2008.

⁹ Uno schizzo in J. Miethke, *Formen der Repräsentation auf mittelalterlichen Konzilien*, in *Politische Versammlungen u. ihre Rituale. Repräsentationsformen und Entscheidungsprozesse des Reichs und der Kirche im späten Mittelalter*, hrsg. von J. Peltzer, G. Schwedler, P. Töbelmann, Ostfildern 2009, 21-35.

chiesa imperiale in concili ecumenici. L'imperatore si preoccupò del loro svolgimento e assicurò, tramite le leggi imperiali, l'applicazione delle loro decisioni. La chiesa si abituò a un tale sostegno. C'era un sistema a più livelli, composto dai sinodi delle diocesi, delle circoscrizioni metropolitane, dei patriarcati e della chiesa imperiale. Agostino, a cavallo del V secolo, vede il compito sinodale nel consolidamento, con l'aiuto di Dio e per mezzo della riunione comune, della limitata conoscenza umana e il rafforzamento della verità e delle consuetudini salutari¹⁰.

Il ruolo del clero non era il medesimo dappertutto, ma ovviamente la posizione degli ufficiali ecclesiastici, quali esperti della materia, aveva pur sempre un certo peso. La partecipazione di determinati dignitari ecclesiastici dalle diverse regioni dell'impero, e soprattutto dei patriarchi, era importante. Il papa di Roma, quale patriarca d'Occidente, avanzò presto la pretesa di ricevere una considerazione speciale e, tuttavia, riuscì a imporre la sua imprescindibile partecipazione ovvero la conferma di tutte le decisioni come fondamento della loro validità non senza continue discussioni. Le decisioni delle assemblee locali, regionali ed ecumeniche ottennero però la loro validità non dalla conferma papale, ma in forza della loro ricezione, vale a dire il riconoscimento nell'uso da parte delle altre comunità o chiese¹¹.

L'impero romano crollò. Nell'alto Medioevo l'unità della chiesa non fu ottenuta attraverso i sinodi, ma fu piuttosto un gioco di ricezione e opposizione. Ciò era accettato con relativa tranquillità, perché le differenze non spaventavano. Il papa poté imporre quasi senza limiti la giurisdizione del suo tribunale per le *causae majores*, per lo meno nel patriarcato d'Occidente, anche se non si impose la pratica di adire il suo tribunale. La differenziazione tra le cause maggiori e quelle minori non era formalizzata.

Quando si cominciò a pretendere dal papa, in virtù della sua posizione di preminenza nella chiesa latina, una responsabilità centrale, ed egli seppe farsi sempre più carico di questa funzione, l'autorità

¹⁰ *De baptismo* II.4.5; II.7.12; V.17.23.

¹¹ Sul tema si veda il classico studio di A. Hauck, *Die Reception und Umbildung der allgemeinen Synode im Mittelalter*, in «Historische Vierteljahresschrift», 10 (1907), 465-482; Y. Congar, *La 'réception' comme réalité ecclésiologique*, in Id., *Droit ancien et structures ecclésiales*, London 1982, n. XI; sinteticamente G. Grassmann, H. Fischer, in: TRE, 29 (1998), 131-149; cfr. anche (sulla chiesa antica, in particolare Agostino) H. Chadwick, *Un concetto per la storia dei concili: la ricezione*, in «Cristianesimo nella Storia», 13 (1992), 475-492.

gerarchica della chiesa acquistò un peso maggiore. Dopo la cosiddetta riforma gregoriana della chiesa nell'XI secolo, nel pontefice si era trovato un simbolo e un responsabile dell'unità ecclesiastica, pur rimanendo egli in concorrenza ideale con i sinodi. Dall'XI secolo i sinodi quaresimali convocati dal papa assunsero un'autorità sovraregionale. Questioni sulla dottrina della fede, come l'eresia simoniaca della compravendita delle cariche, la prima teologia scolastica di Pietro Abelardo, in seguito la lotta contro i gruppi eretici come catari e valdesi, o nuove questioni di vita ecclesiastica come le crociate (dal 1096), l'elezione papale (1139 e 1274) o l'obbligo per i fedeli di confessarsi (1215), tutto ciò fu discusso e deciso in occasione di concili presieduti dal papa o guidati da legati papali.

Non ci fu bisogno di spiegare a chi spettasse l'ultima e suprema competenza, al papa quale capo della chiesa o alle assemblee ecclesiastiche generali quali rappresentanti l'orbe ecclesiastico, perché non ci furono conflitti tra papa e sinodo. Tuttavia, era chiaro che un papa avrebbe parlato con più autorità nel concilio e insieme al concilio che da solo. Il papa era comunque obbligato di diritto a ricevere consiglio dal suo clero nel caso di questioni importanti. Alle decisioni dei cosiddetti concili ecumenici era già stata riconosciuta l'autorità suprema: i primi quattro dovevano avere validità «sicut sancti evangelii quatuor libri» («come i quattro libri del santo Vangelo»), così aveva scritto Gregorio Magno già intorno al 590, da lì in poi un passo continuamente citato¹².

Chi andava ai concili? I papi del XII secolo, nella convocazione dei sinodi generali, non invitavano a Roma soltanto i vescovi, ma anche i prelati e le *ecclesiasticae personae*, come scrisse Alessandro III in occasione della convocazione del Lateranense III¹³. Innocenzo III indirizzò, facendo poi scuola, la sua convocazione al Lateranense IV a vescovi, abati, prelati e rappresentanti dei capitoli cattedrali e delle chiese collegiate¹⁴, e invitò a partecipare i vertici delle grandi congregazioni monastiche della chiesa (e quindi, allora, i monaci ci-

¹² *Regula pastoralis* I.24; in Graziano: D.15 c.2.

¹³ Come base testuale è stato qui usato: J.D. Mansi (ed.), *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Editio altera*, voll. 1-53 (Paris-Leipzig 1901-1927) [ristampa Graz 1960/1961] [di seguito: Mansi]; la convocazione al Lateranense III è in: Mansi XXII, 211s, qui 212: «De diversis partibus personas ecclesiasticas decrevimus evocandas, quarum praesentia et consilio, quae fuerunt salubria, statuuntur. (...) Quod si particulariter fieret, non facile posset plenum robor habere...».

¹⁴ Mansi, XXII, 960-962.

stercensi, cluniacensi etc.), così come, fatto particolarmente significativo, anche i re e i principi della cristianità.

In certo qual modo, questo allargamento oltre la cerchia dei prelati servì sicuramente anche a far garantire fin da subito¹⁵, per mezzo di rappresentanti forniti di una delega atta allo scopo, i carichi finanziari che potevano nascere per le chiese locali dalle decisioni del concilio, come ad esempio le tasse per la crociata¹⁶. Questo motivo, di natura tecnica e fiscale, rese ovvia la cerchia allargata dei convocati anche quando non ci si attendeva costi ulteriori. I papi del XIII e XIV secolo continuarono senza esitare questa tradizione¹⁷. Constatiamo dunque che gli stessi papi hanno ampliato l'idea della chiesa antica che le chiese locali fossero adeguatamente rappresentate nei sinodi attraverso i loro ordinari. Certo, i vescovi rimanevano dei membri del concilio, e finanche membri importanti – lo sono rimasti fino a oggi, e non solo nella chiesa cattolica. Accanto a ciò, anche i rappresentanti dei capitoli cattedrali, delle chiese collegiate, delle abbazie e delle congregazioni monastiche divennero attori autonomi sempre più importanti. I principi secolari e i re erano presenti in aula perlomeno con il loro rappresentante incaricato all'uopo, anche se non poterono presiederli, come ancora accadeva in età carolingia¹⁸.

¹⁵ Cfr. soprattutto G. Post, *Plena Potestas and Consent in Medieval Assemblies* [1943], ora in: Id., *Studies in Medieval Legal Thought*, cit., 91-162; sul punto E.H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies*, Princeton, NJ, 1956, 361s.

¹⁶ Cfr. l'indizione della crociata parallela alla convocazione conciliare in Mansi, XXII, 965.

¹⁷ Cfr. la lettera di convocazione al Lionese II da parte di Gregorio X (in: Mansi XXIV, 39-42, in particolare 41D), oppure quella di Clemente V a Vienne (in: Mansi, XXV, 369-376, in particolare 374C/D; in *ibidem*, 56-59, le altre lettere).

¹⁸ La sottile differenziazione tra il voto deliberativo e quello consultivo dei rappresentanti rimase, all'inizio, di natura piuttosto teorica e fu fissata solo in seguito; a mio parere, essa è impiegata in modo troppo unilaterale da N.H. Minnich, *Councils of the Catholic Reformation*, Aldershot 2008. Cfr. sul punto, per esempio, Nicolaus de Tudeschis, *Consilia et questiones*, Torino 1577, n. 27, fol. 129r: «Sed si laici sponte se offerunt ad concilium in causa fidei, tunc puto quod debent admitti, et sic proprie loquitur illud capitulum *Ubinam* [D.96 c.4], ibi enim imperator obtulit se. Et sic intelligo glossam in c. *Adrianus* [zu D.63 c.2; s.v. *invitatur*]. Cum enim fides potest remanere apud simplicem laicum, ut dixi in aliis dubiis, quia non potest ecclesia esse nulla, interest cuiuslibet, si vult interesse, ut admittatur. Et tunc puto quod non simpliciter audient, ut dicit Io<hannes> An<dreae>, sed consulent et dicent opiniones eorum». A Costanza, la votazione *per nationes* nel corso delle sessioni plenarie ha rinunciato fin da subito, nel conteggio finale dei voti, a dare rilievo a una tale differenza, che tuttavia era possibile nel corso delle discussioni e delle decisioni previe nelle *nationes*. Sul punto cfr. il memorandum anonimo sulla

Già nel corso del XIII secolo l'ampliamento della rappresentanza coinvolse le università e i dotti, non solo perché le *universitates*, organizzate in modo corporativo, erano in certo senso dei candidati naturali per la convocazione. L'erudizione era comunque necessaria per trattare molte questioni nel corso dei sinodi. Sappiamo di dotti consulenti soprattutto nel caso in cui si trattava di materie controverse ed 'erudite', come questioni di fede o una censura teologica¹⁹. In ogni caso, a Costanza furono espressamente invitate tutte le università europee.

Al concilio di Costanza si ritrovò dunque una variopinta folla di chierici. Vescovi, prelati, dignitari, membri degli ordini, abati, semplici parroci e chierici, ma si tennero a disposizione soprattutto giuristi, teologi, medici e *magistri artium*, scribi e copisti. Quando è possibile stabilire la relazione tra chi aveva frequentato un'università e chi non l'aveva, si giunge a un risultato esorbitante: quasi il 20% dei partecipanti aveva una formazione universitaria²⁰.

procedura di votazione nella nazione tedesca, riprodotto in *Magnum oecumenicum Constantiense concilium*, hrsg. von H. von der Hardt, vol. IV, Jena 1699, 190^a-192^b, in particolare 191^a, nel quale si consigliava di stabilire con certezza, com'era solito farsi nella nazione francese, la maggioranza di coloro che avevano diritto di voto al concilio attraverso la procedura particolare del conteggio dei voti. Non si hanno notizie se poi si sia proceduto così.

¹⁹ J. Miethke, *Mittelalterliche Theologenprozesse (9. bis 15. Jh.)*, in ZRG, kan 100 (2014), 262-311; cfr. per esempio M. Brunner, *Nach dem Konzil von Vienne, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung in der Spiritualenkrise und im Armutstreit*, in *Ecclesia disputans, Die Konfliktpraxis vormoderner Synoden zwischen Religion und Politik*, hrsg. von C. Dartmann, A. Pietsch, S. Steckel (HZ Beih., N.F. 69), Berlin-Boston 2015, 203-229. Ancora intorno al 1408 (e quindi poco prima del Pisano, al quale era già stato invitato) il famoso canonista Francesco Zabarella motiva diffusamente (in *De schismate*, cfr. infra nota 22) l'invito a *iurisperiti e laici con la regula iuris* q. o. t., cfr. 242^b: «Ergo debent ibi esse iurisperiti et est ille textus [i.e. C.35 q.5 c.2] ...et succedit ratio quia in generali concilio determinantur dubia iuris ..., ergo debent ibi esse iurisperiti, et est ille textus singularis ad tres casus, in quibus etiam laici debent interesse conciliis, scilicet ubi tractatur causa fidei vel matrimonii, quia tales causae eos ligant, ... ubi colligitur regula, quod ubicumque tractantur causae que eos tangunt, quod debeant interesse, quia *quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet* [VI.5.12.29]...».

²⁰ J. Miethke, *Die Konzilien als Forum der öffentlichen Meinung im 15. Jh.*, in «Deutsches Archiv», 37 (1981), 736-773.

3. La soluzione della crisi ecclesiastica

3.1 Vie d'uscita dallo scisma

Il concilio generale era nato dai sinodi quaresimali dell'XI secolo a guida papale. Al più tardi dal Lateranense III in poi, un concilio si riunì a ogni passaggio generazionale: i concili Lateranense III (1179), Lateranense IV (1215), Lionese I (1245), Lionese II (1274), fino al Viennese (1311-1312) si susseguirono con un ordine sorprendentemente regolare, senza che il ritmo generazionale (trenta-quarant'anni) fosse percepito come obbligatorio. Questi sinodi, però, non possedevano una voce propria, perché convocati e guidati dal papa. Le loro decisioni furono promulgate come 'decretali' papali²¹. La cristianità occidentale si abituò a ricorrere di preferenza alle decisioni del papa nelle questioni intricate piuttosto che aspettare i concili. I papi poterono perciò giungere alla conclusione di riuscire da soli ad adempiere efficientemente ai compiti conciliari – dottrina centrale della fede, guida suprema e riforma generale della chiesa – senza il complicato, costoso e, per i partecipanti, sempre faticoso strumento del concilio, soprattutto grazie alla rapida crescita della burocrazia della loro curia. La speranza di risolvere i problemi aumentando la burocrazia non ci è estranea nemmeno oggi.

Dopo la conclusione del concilio di Vienne (1312), al termine di un periodo di continua prassi conciliare della chiesa durato 150 anni, nel XIV secolo (fino al 1409, quindi per quasi cento anni), non fu convocato alcun concilio generale. Già nel 1406 il canonista Francesco Zabarella aveva potuto scrivere a Padova, che ogni difficoltà e male della chiesa fossero nati

[surrexit] ab omissione conciliorum, quae si congregata fuissent ut quondam fiebat, absque dubio credendum est quod provisum fuisset et contra mala et schismata instantia et futura, nec aliud remedium citra Dei manum ad schisma instans tollendum et ad ecclesiae informationem video²².

²¹ Cfr. sul punto solo Ch.D. DuCange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, ed. nov. L. Favre, Paris 1887 [ristampa Graz 1954], vol. 3, S. 31^b: «Decretale, constitutio, statutum, decretum»; anche (*ibidem*): «Decretales, epistolae summorum pontificum 'decreta' complectentes seu response iis, qui liqua de re illos consulunt».

²² F. Zabarella, *Tractatus de schismate*, parte I, qu. 6, citata qui secondo la (tarda) edizione in Simon Schard): *Sylloge historico-politico-ecclesiastica, hoc est variorum au-*

IV Dieci anni dopo, nel 1416, Pierre d'Ailly raccontò addirittura di un'accusa diffusa al concilio di Costanza, secondo la quale il papa e la curia, di proposito, non avrebbero più convocato concili per potersi appropriare più facilmente dei diritti propri alle altre chiese²³. Di fatto, senza il grande scisma d'Occidente (1378-1417), non avrebbe avuto più luogo alcun concilio; tuttavia, colpisce il fatto che ai contemporanei non sembrò ovvio, cercando un modo per uscire da questa grande crisi della chiesa, pensare al concilio. L'elezione di due papi (1378) precipitò la chiesa latina in difficili aporie. Come si poteva decidere delle due elezioni, tra loro contraddittorie, e quindi della legittimità dei papi eletti? Da molto tempo non si aveva alcuna esperienza pratica di elezioni papali scismatiche; cominciò così un'intensa discussione.

Le proposte per porre fine alla crisi furono molteplici: 1. la *via facti*, la via dell'imposizione pratica (che nel linguaggio di allora voleva dire: militare e politica) si mostrò subito impraticabile, perché per l'alleanza di entrambi i partiti con differenti potenze europee nessuno dei contendenti prese il sopravvento sull'altro, e perché la fortuna bellica non volle pendere da nessuna parte. Anche la morte

ctorum [...] de discrimine potestatis imperialis et ecclesiasticae [...] tractatus aliquot [...], Strassburg 1618, 235^a-247^b, qui 238^b.

²³ P. d'Ailly, *De reformatione ecclesie* (1416), da ultimo in: *Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahrhunderts*, I. Teil: *Die Konzilien von Pisa (1409) und Konstanz (1414-1418)*, hrsg. von J. Miethke, L. Weinrich, Darmstadt 1995 [edizione speciale con aggiornamento bibliografico 2015], 338-376, qui 342: «Et si dicatur quod hodie non est opus generalia aut provincialia concilia congregare, sicut fuit in primitiva ecclesia, et quod ad tollendum vexaciones prelatorum in huiusmodi conciliis Romana ecclesia seu papalis curia potest sufficienter casibus emergentibus providere, respondetur: quod hoc non est utique verum [...]. Item multi suspicantur quod hec dissimulaverit Romana curia et super hiis concilia fieri neglexerit, ut posset sue voluntatis libitum plenius dominari et iura aliarum ecclesiarum liberius usurpare. Quod non assero esse verum, sed quia contra eam huiusmodi laborat infamia, deberet ad purgandam super congregacione conciliorum generalium et provincialium providere». Guglielmo di Occam aveva già fatto argomentare in modo simile lo 'scolaro' a favore della competenza papale, in: III.1 *Dialogus* II.1 (probabilmente 1340/48), ed. J. Kilcullen, J. Scott, in Ockham, *Opera politica VIII* (Oxford 2011) 164s, riga 121-136, tradotto in: J. Miethke, *Wilhelm von Ockham: Die Amtskompetenz von Papst und Klerus*, (Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, 38) Freiburg i.B. 2015, 205: «cum fideles per provinciarum quamplurium latitudinem sint divisi, difficiliter et in longo tempore generale concilium congregatur, et non absque gravissimis laboribus et expensis; quare, cum tales casus [scil. decisioni difficili] omni anno eciam pluries possunt contingere, non expedit communitati fidelium pro omni tali casu generale concilium congregari».

prematura di uno dei due concorrenti non servì. Quando Urbano VI morì (15 ottobre 1389), i rapporti erano giunti a un punto morto tale che non vi fu alcun attenuamento della divisione ecclesiastica. 2. La *via iuris*, il tentativo di chiarire la situazione di diritto attraverso un procedimento giudiziario, fallì, nonostante diversi tentativi soprattutto nella penisola iberica, perché non si trovò alcun tribunale che godesse del riconoscimento generale oltre le frontiere della cartina politica. 3. La *via cessionis*, vale a dire la rinuncia volontaria all'ufficio da parte di entrambi i papi a favore di una nuova elezione sembrò a molti la via più ovvia, anche perché era la più facile e praticabile, nel caso però che le parti coinvolte avessero mostrato buona volontà. Tuttavia, nemmeno la 4. *via compromissi*, che derivava direttamente dalla *via cessionis*, poté essere praticata. I due papi avrebbero dovuto far perfezionare la loro rinuncia all'ufficio ecclesiastico da una commissione di *compromissarii*, per essere sicuri che entrambi avrebbero realmente deposto l'ufficio. Entrambi fecero però orecchie da mercante, perché non volevano mettere in discussione con una rinuncia il loro diritto, per quanto precario, all'ufficio petrino. Perciò, essi invocarono a gran voce la rinuncia dell'avversario, e promisero di far dipendere la loro rinuncia da quella dell'altro, sperando che ciò non sarebbe accaduto. Così, nessuna di queste quattro vie condusse la chiesa fuori dallo scisma.

Un'ulteriore proposta 5. arrivò dalle università francesi e inglesi; esse richiesero la revoca dell'obbedienza nei confronti del rispettivo papa (*via subtractionis obediencie*), per metterli entrambi sotto pressione²⁴. Se il papa si rifiuta, così si argomentava, di recedere per il bene comune, allora sarebbe stato considerato scismatico e, secondo la concezione medievale, alla lunga anche eretico, perdendo così ogni pretesa di obbedienza. Si poteva e doveva costringerlo, attraverso il rifiuto dell'obbedienza (cui si legava la cancellazione di ogni sostegno finanziario), a rinunciare all'ufficio. Sorprendentemente si doveva, contro ogni obbligo tradizionale di obbedienza da parte di tutti i cristiani nei confronti del vescovo di Roma, dividere il proprio papa dalla sua obbedienza e affamarlo finanziariamente. Ciò era pos-

²⁴ Cfr. sul punto, p. es., G. Dieter, *Ein Schisma ist nicht zu beenden ohne die Zustimmung der konkurrierenden Päpste. Die juristische Argumentation Benedikts XIII. (Pedro de Lunas)*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 27 (1989), 197-248; in modo esemplare, nella sua argomentazione contro la *via concilii*, anche Simon de Cramaud, *De subtractione obediencie*, ed. by H. Kaminsky, Cambridge, MA, 1984.

sibile solo percorrendo la via dell'accusa di eresia, che era l'unica possibilità elaborata dai canonisti, e accettata quasi universalmente, di deporre giudizialmente un papa.

Nella realtà politica la *via subtractionis* portò tanti pochi frutti quanto le altre vie, perché il papa con il quale si intraprese un tentativo, quel Benedetto XIII che risiedeva ad Avignone, si oppose ostinatamente al progetto e non si lasciò convincere a rassegnare il suo ufficio nemmeno dall'assedio del suo palazzo avignonese da parte delle truppe del re di Francia.

3.2 La via concilii

Ma non si presentò, con ciò, un'opportunità per il concilio? La *via concilii*, vale a dire la via di un concilio generale, all'inizio non era sembrata una soluzione plausibile: quale dei due papi avrebbe dovuto convocarlo, chi doveva dirigerlo, chi pubblicare le sue decisioni? I due papi erano esclusi in quanto giudici in causa propria. Inoltre non si aveva più familiarità con la prassi delle assemblee ecclesiastiche generali. Solo pochi erano a conoscenza della prassi dei concili regionali e diocesani e di come doveva essere celebrato un concilio. La proposta, fatta intorno al 1380 da cardinali italiani, da canonisti parigini e teologi come Konrad von Gelnhausen²⁵ e Heinrich von Langenstein²⁶, di una soluzione conciliare alla crisi non portò quindi ad alcuna politica seria e praticabile.

La ricerca spesso inutile di vie d'uscita dallo scisma aveva agevolato il rapido consolidamento istituzionale delle obbedienze dei due papi. Le due organizzazioni ecclesiastiche, con la loro gerarchia, le loro istituzioni, le differenti affiliazioni negli ordini e il loro sistema

²⁵ Su di lui sinteticamente K. Colberg in *Lexikon des Mittelalters*, vol. V, (München und Zürich 1991), col. 1358.

²⁶ Su di lui, in modo molto succinto, G. Kreuzer, in *Lexikon des Mittelalters*, vol. IV (1989), col. 2095s.; cfr. Id., *Heinrich von Langenstein, Studien zur Biographie und den Schismatraktaten unter besonderer Berücksichtigung der Epistola pacis und der Epistola concilii pacis*, (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, N.F. 6) Paderborn 1987, soprattutto 151-233. Sull'attività dei dotti cfr. M. Nuding, *Mobilität und Migration von Gelehrten im Großen Schisma*, in *Politische Reflexion in der Welt des späten Mittelalters / Political Thought in the Age of Scholasticism, Essays in Honor of Jürgen Miethke*, hrsg. von M. Kaufhold, (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 103) Leiden-Boston 2004, 269-285.

fiscale si allontanarono sempre più l'una dall'altra. I due papi si comunicavano a vicenda e condannavano di conseguenza anche i sostenitori della fazione avversaria come scismatici (e quindi eretici). Con loro in gioco, un equilibrio degli interessi non era in vista. Nel caso di morte di uno dei due non si cercò nemmeno di superare il conflitto, perché l'antipapa era già stato condannato con i suoi sostenitori.

Nell'obbedienza avignonese, tuttavia, le riflessioni teoriche condussero a una nuova prassi: nel 1394 ci si ricordò di un procedimento del diritto feudale dell'epoca avignonese e lo si applicò con nuovi fini. Alla morte di Clemente VII (1394) ogni cardinale in conclave giurò su una capitolazione elettorale²⁷: nel caso in cui egli fosse stato eletto papa, sarebbe stato pronto alla rinuncia se il collegio cardinalizio lo avrebbe consigliato in tal senso. Il papa allora eletto, Be-

²⁷ «[Quanto promesso] servabit et procurabit possetenus quilibet nostrum, etiam si assumptus fuerit ad apostolatum, etiam usque ad cessionem inclusive per ipsum de papatu faciendam, si dominis cardinalibus, qui nunc sunt vel erunt in futurum de hiis, qui nunc sunt vel maiori parti eorumdem hoc pro bono ecclesie et unionis predictae videatur expedire». La *Cedula* è pubblicata per esempio in F. Ehrle, *Aus den Acten des Afterconcils von Perpignan 1408*, in «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», 5 (1889), 387-492; *Ibidem*, 7 (1900) 576-694, qui 403; adesso anche in B. von Langen-Monheim, *Die „Informatio seriosa“ Papst Benedikts XIII. von 1399, Stufen einer kirchenpolitischen Denkschrift von 1399 bis zum Konzil von Perpignan (1408)*, Phil. Diss. TH Aachen 2004, Appendice documentaria, 3 (su internet e a stampa). Tuttavia, sulla discussione prima della firma della *cedula* si dice già (cfr. *ibidem*, 2): «aliquibus ex dominis cardinalibus videretur superflua et inutilis, inter quos fuit dominus noster papa, tunc cardinalis de Luna vulgariter nuncupatus, quia ut dicebant, futurum Romanum pontificem ad aliquid aliud astringere non poterant quam ad id, quod quilibet catholicus secundum ius et conscientiam bonam et alias per se ipsum facere et procurare debebat, ut videlicet, tentis prius iuxta ordinem in ipsa cedula datum viis et modis aliis, demum, si unio ecclesie alias requiret haberi et esset expediens cessio pape fieret; nec alias ex ipsa effectus aliquis bonus sequi poterat, set solum quo ad opinionem vulgi detractio iusticie istius partis et contemptus futuri eligendi. Nichilominus tamen instigantibus quibusdam ex dictis dominis cardinalibus, omnes domini cardinales predicti iuraverunt dictam cedulam et se manibus propriis, tribus eorum exceptis, subscripserunt in ea» (si rifiutavano in tre: Pietro Corsini, Guglielmo d'Aigrefeuille e Hugo de S. Martial; Pedro de Luna non era quindi tra loro). Il successo del procedimento e le speranze in esso riposte si possono dedurre dal fatto che, secondo quanto riporta Cerretani, al concilio di Costanza, dopo la fuga di Giovanni XXIII, nel corso della VI sessione plenaria si decise che, in occasione di una futura elezione papale, tutti i cardinali dovessero giurare: «si videretur concilio utilius, quod aliquis (scil. cardinalis) eligeretur, obligabunt eum ad viam cessionis procurandam et faciendam», in: *Acta concilii Constanciensis*, voll. I-IV, hrsg. von H. Finke et al., Münster 1896-1928 [ristampa Münster 1976-1982], [di seguito: ACC], vol. II, Münster 1923, 230.

nedetto XIII, riuscì sempre a scansare quest'obbligo, peraltro solo eventuale. Nell'obbedienza romana, dove c'era già stata l'elezione di un nuovo papa²⁸, i cardinali giurarono su una capitolazione molto simile (1404). Quando il successore eletto morì due anni dopo, senza essere tornato sul punto, il collegio cardinalizio giurò nel nuovo conclave di essere ancora pronto a una futura *cessio* nella misura in cui il papa concorrente sarebbe stato spinto al medesimo passo. Così, per l'eletto Gregorio XII, sembrò tracciata la via (come si usa dire oggi, una *roadmap*) per porre fine allo scisma. Dopo varie esitazioni²⁹, un incontro personale dei due papi doveva perfezionare una rinuncia comune e contemporanea e permettere così l'elezione di un unico papa.

3.3 *Il Pisanum*

Ciononostante, tutti i tentativi di realizzare quest'incontro fallirono. Continui pretesti da parte di entrambe le parti, dubbi sulla sicurezza, paure reali e pretestuose ostacolarono l'incontro sperato. Il groviglio degli intrecci da entrambi i lati è difficile da districare. Quando il romano Gregorio XII interruppe le trattative nel maggio del 1408, la maggioranza dei suoi cardinali si allontanò da lui, abbandonò il luogo della sua curia (allora Lucca) e si trasferì a Livorno, da dove il 29 giugno 1408³⁰ fu convocato un concilio dopo le trattative

²⁸ In occasione della morte di Urbano VI (15 ottobre 1389) e del conclave di Bonifacio IX (eletto il 2 novembre 1389).

²⁹ Sul punto l'esauriente analisi di D. Girgensohn, *Von der konziliaren Theorie des späteren Mittelalters zur Praxis: Pisa 1409*, in *Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), Institutionen und Personen*, hrsg. von H. Müller, J. Helmuth, (Vorträge und Forschungen, 67) Ostfildern 2007, 61-94, qui 69-72; un'analisi sintetica p. es. in J. Miethke, *Concilium Pisanum 1409*, in *Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, Editio critica* (Corpus Christianorum, Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta [di seguito: COGD], vol. II/1), *The General Councils of Latin Christendom*, ed. by G. Alberigo, A. Melloni, Turnhout 2013, 471-516, in particolare 473-486.

³⁰ Già i contemporanei avevano notato come questa data fosse stata scelta politicamente e fosse stata retrodatata rispetto alla convocazione reale, cfr. le postille di Heidelberg sullo scritto di convocazione da parte dei cardinali, a cura di J. Weizsäcker, in *Deutsche Reichstagsakten*, vol. VI, *Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht*, 3. Abteilung, Gotha 1888 [ristampa Göttingen 1956], 387-422 [n. 218], qui 417-420 (glosse 149 e 150-152). Le cosiddette postille sono opera principalmente del teologo di Heidelberg Konrad von Soest e furono rielaborate giuridicamente da Job Vener, cfr. H. Heimpel, *Die Vener von Gmünd und Strassburg, 1162-1447*, (Veröffentlichun-

con i cardinali dell'antipapa. Il giorno dopo, i due gruppi di cardinali si unirono formalmente in un unico collegio. Il 23 agosto 1408 Firenze si dichiarò d'accordo a far celebrare il concilio pianificato a Pisa, dal 1406 sotto il dominio fiorentino.

I due papi, abbandonati dalla maggioranza dei loro cardinali, si preoccuparono subito di rimpolpare il proprio collegio, facendo uso del diritto papale, fino a oggi indiscusso, di nominare cardinali su propria decisione. Entrambi convocarono quindi a concilio le rispettive obbedienze: Benedetto XIII a Perpignan³¹, Gregorio XII a Cividale del Friuli³². Così, lontani l'uno dall'altro, nessuno dei due concili poté promuovere l'unità della chiesa. Il concilio pisano, convocato dai cardinali, fu celebrato per circa sei mesi (1409) e giudicò entrambi i papi in contumacia. Nel giudizio di deposizione il concilio si concesse un titolo significativo: «Christi nomine invocato sancta et universalis synodus universalem ecclesiam representans et ad quam cognicio et decisio huius cause noscitur pertinere, sancti spiritus gracia in hac maiori ecclesia pisana congregata [...] in hiis scriptis pronunciat decernit diffinit et declarat».³³ Esso espresse un giudizio perché «riunito per grazia dello Spirito Santo» e «in rappresentanza tutta la Chiesa»³⁴. Così, già allora un concilio motivò doppiamente i suoi pieni poteri nei confronti dei due papi scismatici. Il 1° luglio 1409 fu eletto un nuovo papa con un conclave tradizionale. I decreti successivi vennero promulgati, secondo la tradizione medievale, da papa Alessandro V, tuttavia con un'aggiunta di tipo nuovo: «Alexander papa V. sacro approbante concilio»³⁵. E così, tutto sembrò essere tornato nei binari giusti, quelli tradizionali.

La decisione più importante del concilio, la deposizione di entrambi i papi, non si poté imporre politicamente. Entrambi rifiutarono la propria deposizione, così come le forze politiche a loro legate.

gen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 52/I-III) Göttingen 1982, in particolare 257-271.

³¹ Sul punto già la raccolta di fonti: Ehrle, *Aus den Akten des Afterconcils* cit., ora cfr. soprattutto il volume di atti: *Le concile de Perpignan (15 novembre 1408-26 mars 1409)*, *Actes du colloque international*, Perpignan, 24-26 janvier 2008, éd. par H. Millet, Canet 2009.

³² Girsensohn, *Von der konziliaren Theorie*, cit., 69, ha annunciato un trattamento complessivo dei tre concili di Perpignan, Cividale e Pisa.

³³ COGD II/1, 502, riga 476ss.

³⁴ Il concilio aveva formulato i suoi decreti anche precedentemente, ora con l'una, ora con l'altra motivazione: COGD II/1, 499, riga 375-383; 500, riga 397. Cfr. *ibidem*, 478s.

³⁵ COGD II/1, 508, riga 666; 509, riga 709; 514s, riga 875, 896.

Con l'elezione pisana, le obbedienze scismatiche da due erano diventate tre. Quella pisana era sì la chiesa più grande, ma, appunto, non l'unica. Lo scisma non era superato, si era anzi acuito. Un anonimo, oggi spesso citato, si lamentò così poco dopo (1414): «Totus mundus clamat, eam dualitatem infamem, nunc vero trinitatem non benedictam, sed ab omnibus maledictam videt in ecclesia dei monstruosissime militare»³⁶. In modo simile, una cronaca cistercense dell'Italia settentrionale nota: «prefati cardinales dum vellent unionem ecclesie facere, ex divisionem fecerunt trivisionem»³⁷. Anche il primo tentativo della *via concilii* era fallita; ciononostante, un punto di partenza era stato mostrato, una via era stata aperta. Un concilio era stato celebrato senza la direzione papale e aveva deciso contro i papi. Questo indicò una direzione alla quale ci si poteva rifare nel futuro.

4. Le decisioni del concilio di Costanza

4.1 L'inizio delle trattative

Baldassarre Cossa fu eletto nuovo papa 'pisano' con il nome di Giovanni XXIII meno di un anno dopo la fine del concilio, in seguito alla morte prematura di Alessandro V. Il progetto di porre fine allo scisma attraverso un concilio ricevette nuovo slancio quando Sigismondo, eletto re dei romani e quindi signore della Germania, non proseguì la politica sullo scisma del suo predecessore. Sigismondo gettò nuovamente sul piatto della bilancia le tradizionali prerogative del re tedesco con energia e abilità³⁸, e lo fece in favore del papa 'pi-

³⁶ Trattato anonimo (dal Ms. Vat. lat. 4039), ed. H. Finke, *Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils*, Paderborn 1889, 278-281, qui 281), cui risponde, in tono decisamente contrario, un parere anonimo redatto per il re tedesco Sigismondo (ed. Finke, *ibidem*, 282s). Tra le ricostruzioni del concilio di Costanza ricordo qui solo W. Brandmüller, *Das Konzil von Konstanz, 1414-1418*, 2 voll., Paderborn 1991 [1999²]-1997; una breve sintesi è quella di A. Frenken, *Das Konstanzer Konzil*, Stuttgart 2015.

³⁷ *La Cronaca della Certosa di Montello*, a cura di M.L. Crovato, in «Miscellanea erudita», 46 (1987), 109, [qui citata da Girgensohn, *Von der konziliaren Theorie*, cit., 91, nota 146].

³⁸ Sul punto diffusamente H. Boockmann, *Zur politischen Geschichte des Konstanzer Konzils*, in ZKG, 85 (1974), 45-63, in particolare 45-48. I canonisti richiamarono più volte queste prerogative, cfr. soprattutto il famoso parere di Francesco Zabarella *De schismate*, pubblicato in Schard, *Sylloge* cit., qui 236^{a-b}: se entrambi «contententes de

sano', Giovanni XXIII. Come re dei romani, Sigismondo era per la chiesa (secondo la definizione di Innocenzo III) il futuro imperatore («in imperatorem promovendus»)³⁹; egli aveva un'ulteriore responsabilità in quanto «difensore della Chiesa» («advocatus ecclesiae»), che i canonisti riconoscevano già da tempo al re dei romani.

Nel corso di difficili trattative prima i legati di Sigismondo e Giovanni XXIII, poi, a Lodi (1413), i due politici di spicco si accordarono sul fatto che per l'inizio dell'inverno dell'anno seguente un concilio sarebbe stato convocato a Costanza. Dato che Giovanni XXIII poté invitare solo la sua obbedienza, e che, oltre a ciò, l'obbedienza romana aveva degli importanti sostenitori anche in Germania, anche Sigismondo inviò delle convocazioni per il concilio a Costanza⁴⁰.

Alla fine del 1414, dopo un inizio stentato, i partecipanti affluirono sul lago di Costanza, dove giunse anche un cardinale dell'obbedienza romana di Gregorio XII⁴¹. Giovanni XXIII era con tutta evidenza convinto che il concilio da lui convocato avrebbe imposto definitivamente le decisioni del sinodo pisano, ovvero avrebbe deposto i suoi concorrenti e lo avrebbe riconosciuto una volta per tutte. Ma su questo punto era in errore: i padri conciliari volevano sempre più, senza una decisione previa, esaminare ugualmente tutti e tre i papi. Presto si cominciarono a sentire voci sempre più numerose che reclamavano nuovamente la *via cessionis*, la rinuncia di tutti e tre i papi, per rendere possibile una nuova elezione⁴².

patu» dovessero mancare di farlo, la convocazione del concilio spetterebbe «ad sollicitudinem imperatoris, (...) quia est advocatus et defensor ecclesiae», *ibidem*, 237^a, un'ulteriore motivazione di questa competenza viene fatta derivare dalla *lex Regia* del *Corpus Iuris Civilis*: «proprie autem imperator repraesentat populum Christianum».

³⁹ Così la formulazione di Innocenzo III nella decretale *Venerabilem* (X 1.6.34). La decretalistica lo ha spiegato diffusamente.

⁴⁰ La lettera di convocazione generale da parte di Giovanni XXIII: Mansi XXVIII, col. 537s. [altri riferimenti in Finke, ACC I, 254 nota 1]; la convocazione di Sigismondo (datata 30 ottobre 1413) è pubblicata in von der Hardt VI, 5s, oppure in Mansi XXVIII, col. 1-2 [*Regesta Imperii*, vol. XI, nr. 773]. Il signore tedesco convoca a Costanza, «in quo poterimus secundum nostrum imperiale officium tueri omnes et singulos cuiuscumque status ad concilium venturos in plena libertate». Poco dopo Sigismondo invitò, con alcune sue lettere, anche papa Gregorio XII [*Regesta Imperii*, vol. XI, n. 774] e re Carlo VI di Francia [*Regesta Imperii*, vol. XI, n. 775] [pubblicato per es. in Mansi XXVIII, col. 3-6].

⁴¹ Sulla cosiddetta disputa degli stemmi cfr. Brandmüller, *Das Konzil von Konstanz*, I, cit., 167-168, 182, 184.

⁴² La maggioranza dei memorandum sulla questione dell'inizio del 1415 propone una *cessio* da parte di tutti e tre i papi: ACC III, 52ss (n. 21ss), spesso (come, tra gli altri,

Questo però non era ciò che voleva Giovanni XXIII. All'inizio, egli temporeggiò e diede rassicurazioni – formulate consapevolmente in modo vago – di voler «dare pace alla Chiesa»; poi dichiarò infine, il 2 marzo 1415, di essere pronto a recedere se anche i suoi concorrenti si fossero degnati di rinunciare al loro ufficio. Così facendo, egli diede nuovamente inizio al vecchio gioco delle parti di dare la responsabilità della propria decisione ai concorrenti. Tuttavia, egli rimandò la deposizione del suo ufficio di giorno in giorno.

Nel mentre, il concilio cominciava a mettersi in moto. Per quanto riguarda il regolamento conciliare ci si accordò, all'inizio del 1415⁴³, su un nuovo procedimento di votazione in occasione dei decreti plenari⁴⁴. Dato che il papa aveva portato con sé molti chierici dall'Italia, si decise prudentemente di votare sui decreti conciliari non *per capita*, ovvero di non contare i singoli voti dei partecipanti, ma *per nationes*⁴⁵. Si doveva dunque votare riuniti secondo i paesi di provenienza; come corporazioni di voto erano allora conosciute le nazioni

nel caso dei cardinali Pierre d'Ailly oppure Fillastre) con l'annotazione che Giovanni XXIII, che pure era l'unico *verus papa*, sarebbe stato obbligato, attraverso una *cessio*, a cedere il passo in favore dell'unità della chiesa.

⁴³ La datazione non è certa. Il 7 febbraio 1415 la nazione francese approvò questo regolamento e lo fece entrare in vigore (e quindi non fu deciso formalmente dall'intero concilio nel corso di una *sessio generalis*), così H. Finke in: ACC III, 8s, in riferimento al diario conciliare di Cerretani (ACC II, 211). Sulle nazioni si veda ora nel dettaglio soprattutto H.-J. Schmidt, *Kirche – Staat – Nation. Raumgliederung der Kirche im mittelalterlichen Europa*, (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, 37) Weimar 1999, 440-512 (su Costanza 467-484).

⁴⁴ In modo sintetico sull'evoluzione dei regolamenti conciliari precedenti J. Miethke, *Raumerfassung und Raumbewußtsein auf den Allgemeinen Konzilien des Spätmittelalters. Die Repräsentanz der Regionen in der Entwicklung der Geschäftsordnung vom 13. zum 15. Jahrhundert*, in *Raumerfassung und Raumbewusstsein im späteren Mittelalter*, hrsg. von P. Moraw, (Vorträge und Forschungen, 49) Stuttgart 2002, 127-154. Cfr. H.J. Sieben, *Die Konzilsgeschäftsordnungen von Konstanz bis Vatikan II und ihre älteren Vorstufen, Ein Überblick*, in «Annuaire Historiae Conciliorum», 32 (2000), 338-370, in particolare 347-352, dove sono ricordate e valutate le singole fasi di un progetto più tardo da parte della nazione francese e una presa di posizione dei cardinali sul tema del 1416; esse riguardano una situazione successiva rispetto a *Haec sancta*, e che ovviamente presuppongono le esperienze fatte dal 1415 in poi. Sono ricordate dal Fillastre nel suo diario conciliare (ACC II, 65) all'anno 1416. Sono pubblicate in ACC II, 742-747/747-758; cfr. l'introduzione di Johannes Hollnsteiner, ACC II, 576-578.

⁴⁵ Sul punto si veda soprattutto il diario conciliare di Guillaume Fillastre, ed. H. Finke in: ACC II, 13-170, qui 19-21.

delle università⁴⁶. Le decisioni plenarie del concilio avrebbero dovuto essere approvate, in futuro, nelle quattro nazioni conciliari prima che un decreto avesse vigore. Ogni nazione aveva, nelle sessioni plenarie nell'aula conciliare, un solo voto. Non fu eliminata la discussione previa all'interno di ciascuna nazione, nella quale si metteva ai voti ciascuna decisione *per capita*, con regole evidentemente diverse. Un decreto si doveva promulgare solo se aveva ottenuto l'approvazione delle quattro nazioni. Solo in circostanze urgenti si doveva applicare il criterio della maggioranza (quindi tre contro uno); in caso contrario, si preferì rimandare la votazione continuando a trattare. Ci si attenne a questa regolamentazione fino alla fine del concilio, anche quando, nel 1416-1417, dopo l'obbedienza avignonese si aggiunse una quinta nazione, quella *hispanica*⁴⁷.

A Giovanni XXIII divenne sempre più chiaro che a Costanza non avrebbe potuto evitare a lungo di rinunciare al suo ufficio. Con l'aiuto del duca d'Asburgo, Federico IV d'Austria, egli optò per una dimostrazione drastica: nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 1415 lasciò Costanza «dopo mezzanotte», camuffato da soldato, come raccontò più tardi il cronista di Costanza, Ulrich Richental:

Do fu^r bapst Johannes haimlichen von der statt zu Costentz und rait uff ainem klainen ro^sly und hatt ain gra^uwen mantel umm und ain gra^uw kappen uff, [...] daz man inn nit kennen mocht. Und hat ain armbrost an sinr siten [...], und kond inn nieman erkennen. Und sass da in ain wol geferkot [*scil.* ausgerüstet] schiff, daz im sin diener bestellt hettend, daz niemand umb sin hinfart wißt dann hertzog Fridrich von Österrich, der och uff dem schiff sass [...]. Und kam gen Schaffhausen⁴⁸.

⁴⁶ Sulla prassi, già in uso almeno in parte a Pisa, di votare per unità regionali cfr. Schmidt, *Kirche – Staat – Nation*, cit., 462-467.

⁴⁷ Sul punto R.N. Swanson, *Gens secundum cognationem et collectionem ab alia distincta? Thomas Polton, Two Englands, and the Challenge of Medieval Nationhood*, in *Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis. Begegnungen, Medien, Rituale*, hrsg. von G. Signori, B. Studt, (Vorträge und Forschungen, 79) Stuttgart 2014, 57-88.

⁴⁸ *Chronik des Konstanzer Konzils 1414-1418 von Ulrich Richental*, Leseausgabe, eingeleitet und hrsg. von T.M. Buck, (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, 41) Ostfildern 2010 [2014¹], 46 f. (§118). Sinteticamente Brandmüller, *Das Konzil von Konstanz*, I, cit., 227-228.

Il mattino dopo, Giovanni XXIII ordinò ai membri della sua curia di seguirlo a Sciaffusa; a Costanza si diffuse un enorme stupore⁴⁹.

Il motivo di questo colpo di scena non è difficile da indovinare⁵⁰. Un concilio poteva prendere decisioni senza il papa? Non era, da tempo immemore, dipendente dalla partecipazione o almeno dalla successiva conferma da parte del papa? Giovanni XXIII scommise sul fatto che senza di lui sarebbe stato impossibile prendere decisioni conciliari valide. Con la sua fuga, egli avrebbe fatto a pezzi il consesso. Ma qui intervenne Sigismondo, che era arrivato a Costanza alla vigilia di Natale. Innanzitutto, egli fece sì che il concilio rimanesse unito: fece chiudere le porte della città e proibì a tutti i partecipanti al concilio, dietro minaccia di una pena severa, di allontanarsi da Costanza senza permesso. Comminò il bando imperiale al duca d'Asburgo. Tutto ciò ebbe un effetto decisivo: bloccato a Costanza, il concilio discusse in tutta fretta cosa fare.

4.2 *Haec sancta*

Il papa era scappato da Costanza il 21 marzo; il 23, alla domenica, il teologo parigino Jean Gerson⁵¹ dichiarò, nel corso di un sermone nell'aula conciliare, che il concilio rappresentava la chiesa intera: «ecclesia vel generale concilium eam repraesentans est regula a spiritu sancto directa, tradita a Christo ut quilibet, cuiuscumque status etiam papalis existat, eam audire ac eidem obedire teneatur»⁵². Come

⁴⁹ N. Valois, *La France et le Grand Schisme d'Occident*, vol. IV, Paris 1902 [ristampa Hildesheim 1967], 285ss.

⁵⁰ Quest'ipotesi fu avanzata già a Costanza, per esempio in un resoconto anonimo inviato in Boemia (ACC III, 240-243 n.108, qui 241): «cum recessus suus dissolutioni concilii machinabatur, ut clare patuit».

⁵¹ *Oeuvres complètes*, éd. par P. Glorieux, vol. V, 39-50 (n. 210); cfr. G. Alberigo, *Chiesa conciliare*, Brescia 1981, 153-160; Brandmüller, *Das Konzil von Konstanz*, I, cit., 232-234; G.H.M. Posthumus Meyjes, *Jean Gerson, Apostle of Unity, His Church Politics and Ecclesiology*, Leiden-Boston-Köln 1999, 192-195; F. Oakley, *Gerson as Conciliarist*, in *A Companion to Jean Gerson*, ed. by B.P. McGuire, (Brill's Companions to the Christian Tradition, 3) Leiden-Boston 2006, 179-204.

⁵² *Oeuvres complètes*, éd. par P. Glorieux, vol. V, cit., 44: «Ecclesia vel generale concilium eam repraesentans est regula a spiritu sancto directa, tradita a Christo ut quilibet, cuiuscumque status etiam papalis existat, eam audire ac eidem obedire teneatur». Questa formulazione esclude la concezione secondo la quale l'affermazione varrebbe «nella misura in cui esiste un papa (legittimo)» – sul punto *infra* nota 62. Il (cristiano)

regula fidei il concilio è equiparato alla chiesa intera; esso si sostituisce, per così dire, alla rappresentanza propria dell'ufficio papale. Anche il papa, così Gerson, non è superiore alle leggi ecclesiastiche, e soprattutto non può revocare alcuna decisione conciliare. Egli può solo contribuire al bene della chiesa perché, secondo 1 Cor 14, 16, egli ha ricevuto il compito, con il suo ufficio, di edificare la chiesa (*in aedificationem*) e non di distruggerla. Il papa dovrà accettare ogni via ragionevole proposta dal concilio per superare lo scisma, e quindi, nel dubbio, rinunciare al suo ufficio. In questo passaggio diviene chiaro il programma politico-ecclesiastico di Gerson che, contro ogni tradizionale forma di rispetto verso il papa, concede al concilio (in quanto rappresentanza di tutta la chiesa) la superiorità nei confronti del pontefice. Così, la fuga di Giovanni XXIII da Costanza fu dichiarata, indirettamente, senza efficacia: il concilio poteva prendere delle decisioni senza e contro il papa.

Il lunedì successivo (25 marzo), il concilio emanò unanimemente un decreto nel corso della sua terza seduta plenaria. Secondo il cardinale Guillaume Fillastre⁵³ il concilio si riunì ovviamente *sine papa*, e tuttavia in presenza del re dei romani, che aveva indossato la sua corona e aveva preso posto con indosso l'abito imperiale, in modo corrispondente alla sua (al momento futura) dignità imperiale⁵⁴. La sessione fu presieduta dal cardinale Pierre d'Ailly. Tutti i cardinali presenti a Costanza – a parte uno, malato – parteciparono. Ciò fu notato per constatare la presenza della chiesa romana nonostante l'assenza del papa. La titolatura che il concilio si diede è chiara: esso si dichiara un concilio generale, legittimamente riunito nello Spirito Santo (non dal papa) per porre fine allo scisma e riformare la chiesa.

Nel testo ciò viene sviluppato in modo più preciso: 1. il concilio è stato convocato a Costanza *recte et rite* e ha dato inizio ai suoi lavori

di stato papale, e quindi il papa, appare direttamente incluso (attraverso l'apposizione) nel *cuiuscumque status*. Sulla chiesa come *regula fidei* sinteticamente L. J. Elders, in *Lexikon des Mittelalters*, vol. VII, (München 1995), col. 605.

⁵³ Su questo tipo di fonti da ultimo A. Frenken, *Darstellende Quellen zum Konstanzer Konzil, Kritische Anmerkungen zum Genus der 'Tagebücher' Fillastres, Cerretanis und Turres und ihres spezifischen Quellenwerts*, in «Annuaire historiae conciliorum», 423 (2010), 379-402, su Fillastre in particolare 385-394, su Cerretani 394-396.

⁵⁴ ACC II, 2; confermato in Mansi XXVII, col. 579: «fuit sessio generalis, [...] in qua rex Romanorum in habitu imperiali fuit cum suis nobilibus prout decuit regem Romanorum» (da H. von der Hardt, *Magnum oecumenicum Constantiense concilium*, IV/iii [Jena 1699], col. 71, dove si riporta la variante da un manoscritto «habitu regali», di facile spiegazione).

recte et rite; 2. esso non si è sciolto dopo la fuga (*recessus*) del papa e la partenza di altri prelati e partecipanti; 3. il concilio non può essere sciolto prima di aver posto fine allo scisma e di aver completato una riforma della chiesa «nella fede e nei costumi» (*in fide et moribus*) nel capo come nelle membra; 4. il concilio non può essere trasferito in un altro luogo se non per un motivo ragionevole e su consiglio e decisione del concilio stesso – e ciò vuol dire, evidentemente, non per decisione papale; 5. infine, i partecipanti al concilio possono lasciare la città di Costanza prima della conclusione formale dei lavori solo per motivi ragionevoli e con una licenza ottenuta appositamente.

Ciò vuol anche dire che, come il concilio aveva fino ad allora lavorato indipendentemente dal papa, così avrebbe continuato a fare e a sbrigare i suoi affari. I suoi compiti sono l'unità e la riforma della chiesa, in secondo luogo anche «la fede e i costumi» della chiesa. Compaiono qui già tre campi d'attività che diventeranno classici più tardi: *causa unionis*, *causa reformationis* e *causa fidei*.

Quattro giorni dopo, la domenica prima di Pasqua, i padri si riunirono per un'ulteriore sessione plenaria, la quarta. Questa volta erano intenzionati, dopo le votazioni previe nelle nazioni, che a quanto pare furono complicate⁵⁵, a emanare un decreto, il cui esordio constatava nuovamente: «haec sancta synodus constantiensis, generale concilium faciens, pro exstirpatione praesentis schismatis, et unione ac reformatione ecclesiae Dei in capite et in membris fienda, ad laudem omnipotentis Dei in Spiritu sancto legitime congregata»⁵⁶. Il testo ulteriore del decreto è quasi identico a quello del più famoso decreto di Costanza, che secondo l'uso medievale viene citato anche oggi come

⁵⁵ Sul tema cfr. già, p. es., Th.E. Morrissey, *The Decree Haec sancta and Cardinal Zabarella. His Role in its Formulation and Interpretation*, in «Annuaire Historiae Conciliorum», 10 (1978), 145-176, ora in: Morrissey, *Conciliarism and Church Law in the Fifteenth Century, Studies on Franciscus Zabarella and the Council of Constance (Variorum Collected Studies Series, CS 1043)*, Farnham, Surrey 2014, n. V; oppure M. Decaluwé, *Three Ways to Read the Constance Decree Haec sancta (1415), Francis Zabarella, Jean Gerson, and the Traditional Papal View of General Councils*, in *The Church, the Councils, and Reform. The Legacy of Fifteenth Century*, ed. by G. Christianson (u.a.), Washington, DC, 2008, 122-139 (che tuttavia differenzia in modo fin troppo sottile tra le varie posizioni, cosa a mio parere non documentabile in modo così nitido). Con eleganza, nel suo contributo di sintesi (cfr. nota 1) Heribert Müller aggira queste difficoltà scrivendo: «Nur auf der Basis solch gewollt mehrdeutiger Offenheit konnte wohl überhaupt ein dekretfähiger Kompromiss erzielt werden».

⁵⁶ COGD II/1 546, riga 122-125. Anche questo decreto esordisce, come numerosi altri, con le parole: «Haec sancta synodus Constantiensis...».

Haec sancta (secondo le sue parole d'esordio, che non è l'unico a recare). Nella quinta sessione, al testo di questa quarta sessione furono aggiunte poche parole e frasi in più, dopo che era trascorsa una settimana a causa di un errore cerimoniale in occasione della decisione. Un titolo contemporaneo ci informa brevemente: «decreto conciliare sull'autorità del concilio e la sua integrità, come esso fu mutilato dal cardinale Zabarella nel corso della lettura ufficiale plenaria». Cosa era successo? Il cardinale Francesco Zabarella⁵⁷, allora professore all'università di Padova, chiamato nel 1411 da Giovanni XXIII a far parte del collegio cardinalizio, come voleva la tradizione era stato incaricato, quale cardinale diacono più giovane, di leggere pubblicamente il testo del decreto previsto per la sessione e già votato dalle nazioni. A causa di un'opinione differente del collegio cardinalizio e, a quanto pare, anche di una sua convinzione giuridica personale aveva omesso, in alcuni passaggi non veramente importanti e di stringente attualità, delle parole e delle parti di frasi. E così il decreto era stato promulgato in modo incompleto⁵⁸. L'agitazione in concilio fu grande⁵⁹.

⁵⁷ D. Girgensohn, *Francesco Zabarella aus Padua, Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors*, in ZSRG, Kan. 79 (1993), 232-277; Morrissey, *Conciliarism and Church Law*, cit., *passim*. Zabarella aveva preso parte, in qualità di cardinale, all'istruttoria della curia contro Jan Hus, cfr. da ultimo O. Pavlíček, *The Chronology of the Life and Work of Jan Hus*, in *A Companion to Jan Hus*, ed. by F. Šmahel in coop. with O. Pavlíček, (Brill's Companions to the Christian Tradition, 54) Leiden-Boston 2015, 9-68, qui in particolare 46s. Al concilio generale romano di Giovanni XXIII Zabarella aveva tenuto un'omelia d'apertura che era indirizzata soprattutto contro Wycliff. Nella *causa fidei*, Zabarella era quindi piuttosto dalla parte della maggioranza conciliare, pur avendo sempre osservato le regole giuridiche nella conduzione dell'istruttoria.

⁵⁸ Si trattava soprattutto di COGD II/1 549, riga 185-191: i principali punti controversi (cfr. *infra*, nota 71) erano la richiesta di obbedienza nei confronti del concilio indirizzata alla *dignitas papalis*, così come la sua superiore competenza in materia di riforma della chiesa anche nei confronti del papa.

⁵⁹ ACC III, 150; pubblicato in von der Hardt II, 279-284, e affisso alla porta del duomo, pubblicato in E. Martène, U. Durand (edd.), *Thesaurus novus anecdotorum*, vol. II, Paris 1717 [ristampa Farnborough, Hants. 1968], coll. 1620-1623 [trasmesso dai legati dell'università di Colonia al loro ateneo (citato in, Brandmüller, *Das Konzil von Konstanz*, I, cit., 245, nota 20)]. Ancora nel 1416 si chiede solennemente, in occasione delle sedute sull'ordine dei lavori al concilio (vedi nota 43): «dignemini concludere quod nichil ponatur seu legatur in sessione nisi prius fuerit signatum per quattuor presidentes. Item quod nullus ibidem respondeat per verbum 'placet' nomine nationis nisi sit presidens aut primus dominorum cardinalium, qui presens erit. Item quod quilibet notarius nacionum habeat in manibus copiam legendorum in ambone de verbo ad verbum et signata sit etc., videat quando legatur in ambone, si concordat, etc.» (ACC II, 758).

La procedura per sanare il danno ci può apparire oggi eccessivamente formale. Ben una settimana dopo la fallita promulgazione (questa volta il sabato dopo Pasqua) il testo originariamente previsto⁶⁰ nella sua interezza fu nuovamente e ufficialmente letto da un vescovo polacco nel corso della quinta sessione e promulgato solennemente come decreto:

Haec sancta synodus constantiensis generale concilium faciens pro exstirpatione presentis schismatis et unione ac reformatione ecclesie dei in capite et in membris fienda ad laudem omnipotentis dei in spiritu sancto legitime congregata ad consequendum facilius securius uberius et liberius unionem et reformationem ecclesie dei ordinat, diffinit statuit decernit et declarant, ut sequitur. Et primo declarat quod ipsa in spiritu sancto legitime congregata generale concilium faciens et ecclesiam catholicam militantem representans potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cuiuscumque status vel dignitatis, etiam si papalis existat, oboedire tenetur⁶¹ in his que pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis ac generalem reformationem ecclesie dei in capite et in membris⁶².

⁶⁰ Oggi non è più possibile stabilire come si svolse esattamente, nei giorni tra la terza e la quinta sessione plenaria, il dibattito sulla versione del testo (il diario conciliare di Cerretani restituisce solo alcuni squarci parziali). Si può presupporre che le differenze testuali tra le versioni della quarta e della quinta sessione, rilevabili ancora oggi, restituiscono in modo molto fedele i passaggi omessi da Zabarella.

⁶¹ Sull'interpretazione della frase condizionale si veda la formulazione di Jean Gerson, diversa nella costruzione grammaticale; Gerson, tra l'altro, già durante la celebrazione del concilio aveva scritto che il concilio di Costanza aveva sempre riconosciuto Giovanni XXIII *verus papa* (cfr. Oakley, *Gerson as Conciliarist*, cit., 202s, con nota 56). Si paragoni anche la resa della subordinata da parte dei contemporanei, come p. es. Niccolò Cusano nella sua risposta a Thomas Ebendorfer, ed. Erich Meuthen in: *Acta Cusana*, vol. I/2, hrsg. von E. Meuthen, Hamburg 1983, n. 481 (342-358, qui 350, riga 204ss, in particolare riga 209-211): «Sed alia capitula, que dicunt, quod omnes, eciam papalis dignitatis tenentur obedire concilio in hiis, que ad fidem, ad reformationem ecclesie in capite et membris et ad ea pertinentibus spectant». Questa ricapitolazione del testo di *Haec sancta* corrisponde alla formulazione di Gerson (vedi *supra*, nota 62). È quindi da sottolineare l'energica difesa di tale concezione da parte di S. Kuttner, *Zum Konzil von Konstanz, Brief an den Herausgeber*, in «*Annuaire Historiae Conciliorum*». 19 (1987), 428-429. È da respingere la contorta proposta di traduzione da parte di Brandmüller (*passim*, p. es. in: *Das Konzil von Konstanz*, I, cit., 249), seguita poi da altri studiosi. Qui si intendeva dire in modo patente (ed è stato capito così anche dai contemporanei) che tutte le persone di qualsiasi stato, anche di quello papale, sono vincolate all'obbedienza a una decisione del concilio generale nelle suddette questioni.

⁶² COGD II/1, 548s, riga 173-184.

In un passo ulteriore si sottolinea ancora l'obbligo di ogni cristiano (e ancora, espressamente, anche del papa), di ubbidire a tutti i *mandata, statuta seu ordinationes aut precepta* del concilio per quanto attiene tutte le presenti questioni. Dottrina della fede e tribunale sullo scisma, ciò riguardava senz'altro tutti. Per questo motivo, al concilio si dovette decidere in modo per tutti vincolante che, come si diceva ora esplicitamente, non solo esso era chiamato «concilio generale» (questa la formulazione nel corso delle sessioni appena trascorse), ma, piuttosto, ormai lo era in modo inequivocabile. Il decreto constata ancora, però, che il concilio aveva un triplice compito: in forza della legittimazione da parte di Cristo stesso nello Spirito Santo a esso spetterebbe, oltre alla *causa fidei* e quella *unionis*, anche la *causa reformationis*. Con questa dichiarazione l'agenda del concilio fu completamente svincolata dalla direzione del papa. Tutte le decisioni spettavano immediatamente al concilio, «riunito nello Spirito Santo». Anche il papa doveva, come ogni cristiano, ubbidire su questo punto al concilio. Questa fu la vera e propria innovazione rispetto alla tradizione, secondo la quale in tali questioni il concilio poteva prendere delle decisioni vincolanti per tutti fedeli anche senza il papa. Certamente, essa può essere vista anche come precisazione dell'antica concezione, secondo cui il papa parlerebbe con maggiore autorità nel concilio e insieme al concilio piuttosto che solo in forza del suo ufficio, e che, in caso di dissenso, come ogni cristiano, sarebbe vincolato all'obbedienza nei confronti del concilio.

5. Valutazione

A tutt'oggi non è stato possibile giungere a un'opinione condivisa su come interpretare il testo, nonostante un intenso dibattito. Fino a oggi non si riesce ad andare oltre due opinioni divergenti: teologi, giuristi e storici discutono continuamente su quale fine abbiano voluto raggiungere i padri conciliari con il decreto, vale a dire se il decreto sia una misura d'emergenza per risolvere la crisi allora attuale – l'esistenza contemporanea di tre papi – oppure se esso abbia voluto definire una verità di fede, un articolo di fede con validità perenne. Con ciò si discute se il decreto (dal punto di vista giuridico) sia stato un decreto conciliare con il carattere di una «legge ecclesiastica costi-

tuzionale»⁶³ che, in quanto affermazione normativa sul rapporto tra il caput papale della chiesa e il concilio quale rappresentante della chiesa nella sua totalità, rivendicava una validità duratura e quindi la rivendica ancora oggi, oppure se il decreto doveva trovare una soluzione solo per la difficile situazione di allora.

Il concilio di Basilea, più di due decenni dopo, ha ripetuto alla lettera il decreto di Costanza (e non una volta sola); infine, nel 1439, esso lo ha proclamato espressamente una verità di fede vincolante per tutti i credenti⁶⁴. Il decreto di Basilea servì tuttavia soprattutto ad attribuire al papa, nel conflitto con Eugenio IV, un'aberrazione eretica da questa verità e con ciò a motivare ancora la sua deposizione; e quindi, esso fu almeno anche un cappio procedurale di natura giuridica. Rispetto a ciò, la concezione opposta, sostenuta dai difensori della pienezza dei poteri papali già al concilio di Costanza, poi a quello di Basilea e fino a oggi, vede nel decreto una misura d'emergenza. «Quod non est licitum lege, necessitas licitum facit», così era scritto nel *Liber extra* del diritto canonico, diffuso in tutt'Europa⁶⁵. Qui si ritrova anche la massima: «cum cessante causa cesset effectus»⁶⁶.

⁶³ È da dubitare che dalla richiesta, fatta nel decreto, di obbedienza e non di «fede», si possa concludere che non si sarebbe trattato, per i padri conciliari, di una formulazione di una verità di fede perennemente valida (così Müller, *Kirchliche Krise*, cit., 27). I padri di Basilea non si lasciarono intimorire (cfr. la nota seguente). Certamente, si può constatare come le decisioni conciliari sull'ordinamento ecclesiastico siano sempre delle misure volte a superare le difficoltà che si presentino di volta in volta, e che quindi possano e debbano essere, in certo senso, delle regolamentazioni di emergenza per un periodo limitato (cfr. infra, nota 67).

⁶⁴ Decreto del 16 maggio 1439 (le cosiddette «tres veritates»), recentemente pubblicate secondo la tradizione manoscritta da Joachim Stieber, in: COGD II/2 (2013) 1064ss; riferimenti bibliografici sul punto nella nota alle righe 9847-8 e, nella nota alle righe 9863-9875, la documentazione relativa alla ripetuta conferma di questo decreto da parte del concilio di Basilea.

⁶⁵ Dal commento di Beda a Marco, inserito da Bonifacio nelle *Regulae iuris* del *Liber Extra* (X 5.41.4: «Quod non est licitum lege, necessitas licitum facit»): «surrexit ab omissione conciliorum, quae si congregata fuissent ut quondam fiebat, absque dubio credendum est quod provisum fuisset et contra mala et schismata instantia et futura, nec aliud remedium citra Dei manum ad schisma instans tollendum et ad ecclesiae informationem video».

⁶⁶ X 2.24.26 e X 2.28.60. Cfr. la classica ricerca di H. Krause, *Cessante causa cessat lex*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – kanonistische Abteilung», 46 (1960), 81-111; cfr. anche S. Kuttner, *Urban II and the Doctrine of Interpretation*, in «Studia Gratiana», 15 (1972), 78-81.

Nella situazione storicamente complessa del 1415 è tuttavia difficile saggiare la sottile differenza tra una misura d'emergenza per il presente, che però deve essere motivata a partire da una verità valida, e una legge ecclesiastica valida sempre e in senso assoluto, a parte il fatto che anche l'interpretazione che vede nel decreto «una misura d'emergenza pensata per durare»⁶⁷ alla fin fine sottolinea solo che ogni legge ecclesiastica (come ogni diritto positivo) è una regolamentazione pensata per durare, e che deve rimanere valida finché un'altra regolamentazione la sostituisce. Non è comunque un malinteso interpretare i decreti conciliari come articoli di fede secondo il modello delle norme costituzionali, tanto più che perfino queste ultime, in uno Stato moderno, sono modificabili e vengono continuamente modificate, per quanto i giuristi vogliano considerare immutabili alcune norme. In ogni caso, con quest'idea che ogni decreto conciliare debba valere come articolo di fede, non si raggiunge né un consenso di fede in una data situazione storica né una verità rivelata, che deve essere compresa nella situazione stessa e a partire da essa. Uno storico può richiamare l'attenzione sul fatto che a Costanza non è stata presa espressamente posizione se si tratti di una misura d'emergenza o di una verità fondamentale. La formulazione⁶⁸ trovata per il decreto ha reso possibile, con tutta evidenza, un accordo sulla decisione tra i sostenitori di opinioni giuridiche divergenti. Così, in pochi giorni si raggiunse la maggioranza dei voti necessaria sia in ciascuna delle nazioni sia nelle sessioni preparatorie del plenum, e anche il consenso delle quattro nazioni durante la sessione generale.

Con ciò non fu superata un'ulteriore difficoltà. Le formulazioni del decreto, per quanto si preoccupassero di essere precise, si possono leggere diversamente alla luce di differenti concezioni della costituzione ecclesiastica. Si può discutere quanto fosse voluta quest'ambiguità delle affermazioni, ma certamente essa non rende facile ricostruire oggi un'intenzione univoca di tutti i coloro che hanno votato a favore del decreto. Esso però, lo ripeto, aveva ottenuto la maggioranza in ciascuna delle nazioni. Ciò non significa che il decreto *Haec sancta* fu, fin dall'inizio, solo un compromesso verbale sulla

⁶⁷ Le relative interpretazioni dei teologi August Franzen e Josef Ratzinger (poi papa Benedetto XVI) sono riportate in Müller, *Kirchliche Krise*, cit., 70 (cfr. *ibidem*, 27s).

⁶⁸ Edizione critica di Philip H. Stump, in: COGD II.1 (2013) 548-550. Sulla traduzione della formulazione inclusiva «etiam si papalis exsistat», usata due volte (548, riga 182, e 549, riga 186) cfr. *supra* nota 62.

formulazione che, come tale, non poteva avere un'efficacia duratura. La maggioranza che sostenne il suo testo e che lo impose come decreto formale non si era accordata in modo preciso su tutti i punti, e nemmeno avrebbe dovuto farlo.

Soprattutto, era stata fornita una base solida al lavoro ulteriore del concilio. Il concilio si riunì senza il papa e contro il papa, che tuttavia, dopo aver tentato di imporre le sue idee, si rassegnò al proprio destino e rispose alla propria deposizione con una *cessio*, che ovviamente non poté impedire o annullare la deposizione⁶⁹. Nel corso di trattative lunghe e complesse, delle quali si fece nuovamente carico Sigismondo, lo scisma poté essere realmente superato. Anche Benedetto XIII, che pure non lo accettò mai, fu deposto. Al concilio è quindi riuscita l'impresa o di deporre tutti i papi dell'epoca dello scisma (Giovanni XXIII, Benedetto XIII), oppure di costringerli alle dimissioni (Gregorio XII, Giovanni XXIII). Le sessioni durarono per altri tre anni, fino al 22 aprile 1418, più a lungo di qualsiasi altro concilio precedente. Infine, fu eletto il nuovo papa Martino V (1417), che fu riconosciuto universalmente, anche se non repentinamente, ma solo nel corso di faticose trattative che richiesero più di un decennio dopo la fine del concilio.

Per quanto riguarda la riforma della chiesa, nel cosiddetto decreto cautelare era già stata presa in considerazione, al concilio, un'iniziativa comune⁷⁰. In più, nel decreto *Frequens*⁷¹ era stato deciso di rendere stabile, per il futuro, il ritmo delle riunioni conciliari, che avrebbero dovuto aver luogo regolarmente ogni dieci anni. Tuttavia, non si era raggiunto nemmeno un inizio di soluzione in diverse questioni particolari, allora molto discusse. Quando ci si separò si era lontani da quasi ognuno degli obbiettivi di riforma. Alla fine i padri conciliari si lasciarono fin troppo speranzosi di prendere delle decisioni definitive su tutte le questioni aperte in occasione di un altro concilio, quello di Pavia⁷², che era stato già fissato in modo vincolante e che avrebbe

⁶⁹ Questo raddoppiamento corrispondeva senz'altro al sentire giuridico medievale, che accumulava di continuo (come accade ancora oggi nelle arringhe degli avvocati) motivazioni giuridiche diverse e, nonostante le possibili contraddizioni, le faceva coesistere una accanto all'altra, affinché il riconoscimento di ciascuna di esse potesse portare al riconoscimento nel suo complesso.

⁷⁰ Sessio XL del 30 ottobre 1417, in: COGD II/1 (2013) 617-619.

⁷¹ Sessio XXXIX del 9 ottobre 1417, in: COGD II/1 (2013) 608s.

⁷² Ricostruzione (unilaterale) da parte di Brandmüller, *Das Konzil von Pavia-Siena, 1423-1424*, vol. I, Paderborn 2004²; una breve sintesi in J. Miethke, *Concilium Papiense-Senense, 1423-1424*, in: COGD II/1, 633-642.

avuto luogo cinque anni dopo. Nel frattempo ci si accordò, nei concordati con le singole nazioni del concilio⁷³, su misure provvisorie, che ebbero in parte un effetto duraturo⁷⁴. Al contrario della prassi medievale, altrimenti così casuistica, si era rinunciato a prevedere delle misure nel caso in cui al concilio non si sarebbe raggiunto alcun risultato. Questa mancanza si sarebbe rivelata una pesante ipoteca.

Teniamo fermo un punto: il risultato principale del concilio è stato l'aver posto fine al Grande scisma⁷⁵. Il concilio condusse la chiesa su una strada praticabile, ridandole la sua unità organizzativa, anche se non tutte le speranze di allora si avverarono. L'unità riconquistata fu concepita in primo luogo secondo il modello tradizionale di organizzazione ecclesiastica, vale a dire come corporazione sotto il *caput* papale. Con il Rinascimento, che stava conquistando l'Europa, il papato raggiunse, almeno nella chiesa cattolica, una competenza decisionale che superava di molto i limiti medievali. Il concilio di Costanza non produsse, e nemmeno tentò, un capovolgimento conciliarista, un rovesciamento della costituzione ecclesiastica. Il risultato fu piuttosto il contrario: il papato medievale avrebbe vissuto nella prima età moderna una lunga (e tarda) fioritura.

Tuttavia, le decisioni conciliari ebbero tutte luogo con davanti a sé conflitti di difficile risoluzione, nel contesto di convinzioni appartenenti a una tradizione allora ricca e sulla base di un sistema di maggioranze. Il concilio decise sempre dopo un'accurata discussione, traendo coscienziosamente le proprie conclusioni dalle tradizioni

⁷³ Non si sono conservati i concordati con la nazione italiana, mentre è solo vago quello con la nazione spagnola – il concordato con la *Gallicana* fu con ogni evidenza quello che trovò la maggiore applicazione. Una versione del concordato con la «Spagna» in *Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, a cura di A. Mercati, vol. I, Città del Vaticano 1954², 144-150. Il testo degli altri tre concordati (tedesco, inglese e francese, con traduzione tedesca) anche in Mietbke, Weinrich, *Quellen zur Kirchenreform*, vol. I, cit., 516-545; in generale, sul concetto e il carattere dei concordati di Costanza A. Frenken, *Die Erforschung des Konstanzer Konzils (1414-1418) in den letzten 1000 Jahren*, in «Annuaire Historiae Conciliorum», 25 (1993 [apparso nel 1995]), qui 344-348 (excursus 1).

⁷⁴ Sul tema, prendendo come esempio il concordato tedesco postconciliare, A. Meyer, *Das Wiener Konkordat von 1448, eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 66 (1986), 108-152.

⁷⁵ In questa sede non si analizzano i risultati della *causa fidei*. In ogni caso, la morte sul rogo di Jan Hus e Girolamo da Praga non portò a una soluzione dei problemi posti dai riformatori boemi.

della chiesa. Si può forse constatare che il concilio di Costanza, relativamente presto e prima di una generale regolamentazione procedurale di tipo centralistico e temporale-politico, ha seguito in modo esemplare una prassi procedurale di tipo rappresentativo; ebbe così successo, senza che abbia cambiato o abbia voluto cambiare, sovvertendoli, il mondo e la chiesa.

Il successo e l'insuccesso del concilio di Costanza si mantengono nell'ambito storico generale, e noi dobbiamo, nel valutarli storicamente, lasciarli in questo ambito. Il concilio di Costanza non ha raggiunto un risultato escatologico e nemmeno utopico. Oggi dobbiamo ricordarlo non diversamente da come ricordiamo continuamente la nostra storia: per assicurarci della nostra provenienza e della nostra libertà.

Juergen.Miethke@zegk.uni-heidelberg.de
 Universität Heidelberg
 Grabengasse 3-5
 D-69117 Heidelberg

Keywords: Lourdes, Miracles, Pilgrimage

Le 18 apparizioni di Lourdes avvenute dall'11 febbraio al 16 luglio 1858, che videro protagonista la giovane Bernadette Soubirous, sono già state oggetto di una approfondita indagine scientifica: que-

Per 'apparizione' si intende una manifestazione sensibile attestata pubblicamente. L'espressione 'manifestazione sensibile' vuole rilevare il fondamento sensoriale e il carattere di evidenza che la manifesta in atti concreti che l'affermano. L' 'attestazione pubblica' va intesa nel senso in cui la rappresentazione dell'avvenimento, la figura, i gesti, le parole attribuite alla Vergine, nonché le circostanze di tempo e di luogo dell' apparizione, si fondano su una testimonianza individuale o collettiva, che si costituisce progressivamente in racconto, in testo, in immagine. Si veda in tal senso P. Bourry, *Le "modèle tridentin" dans les miraculaires en France à l'époque moderne, in La circulation des dévotions*, éd. par B. Duménil, Clermont Ferrand 2000, 118-119.